DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 9 ottobre 2018, n. 174

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 8 "Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109" – Applicazione art. 4 "Raccolta in aree naturali protette".

L'A.P. "Servizi al Territorio", della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria effettuata riferisce:

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia" (legge di stabilità 2018);

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti all'art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la L.R. 23 marzo 2015 n. 8 "Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109";

VISTO in particolare l'art. 4 comma 1 della L.R. n. 8/2015 il quale riporta: "La Regione Puglia, d'intesa con gli organismi di gestione dei parchi nazionali e regionali, determina, entro il 20 settembre di ogni anno, modalità e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle aree ricomprese negli ambiti amministrativi degli enti parco nazionali e regionali, stabilendo il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero di tali autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta "; al comma 2: "A seguito della determinazione regionale di cui al comma 1 gli enti individuati da tale atto rilasciano apposita autorizzazione per l'esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi" ed al comma 3 " l'autorizzazione di cui al comma 2 ha validità annuale ed è riferita al periodo in cui è consentita la raccolta delle specie di tartufo elencate al comma 1 dell'articolo 2 e nel rispetto del calendario di raccolta di cui all'art.15";

PRESO ATTO che in data 05/10/2018 a seguito di convocazione inviata ai rappresentanti degli Enti Parco Nazionali, dei Parchi Naturali Regionali, delle Riserve Naturali Orientate Regionali si è tenuto, presso l'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari – apposito incontro per la definizione dell'intesa come prevista dall'art. 4 della predetta L.R. n. 8/2015;

PRESO ATTO che agli esiti della riunione di cui al punto precedente, i partecipanti hanno ritenuto, al fine di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta, doversi confermare le indicazioni come già espresse per l'anno 2017, e più precisamente per :

- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia attribuire il n. di 70 autorizzazioni alla ricerca e raccolta, da rilasciare per il periodo dal 30 ottobre 2018 al 30 settembre 2019;
- Ente Parco Nazionale del Gargano attribuire il n. di 50 autorizzazioni alla ricerca e raccolta, da rilasciare per il periodo dal 30 ottobre 2018 al 30 settembre 2019;

- Parchi Naturali Regionali - attribuire il n. di 30 autorizzazioni alla ricerca e raccolta, da rilasciare per il periodo dal 30 ottobre 2018 al 30 settembre 2019. Si specifica che il predetto numero di 30 autorizzazioni alla ricerca e raccolta è onnicomprensivo per tutti i parchi naturali regionali.

CONSIDERATO che per richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi nei territori degli Enti parco e dei parchi regionali, avente validità annuale, i richiedenti devono:

- presentare apposita istanza in bollo indirizzata al legale rappresentante del Parco secondo le modalità e lo schema come proposto dal Parco medesimo;
- allegare, all'istanza, apposita marca da bollo da applicare sull'autorizzazione da rilasciare;
- essere in possesso del tesserino di raccolta, in vigenza, conseguito a seguito di esami con esito positivo, rilasciato ai sensi della L.R. n. 8/2015;

CONSIDERATO opportuno che le autorizzazioni alla ricerca e raccolta nelle aree naturali protette siano redatte secondo un medesimo schema come di seguito riportato:

secondo un mede	.simo senema come a	i seguito riporta		
				Bollo
PARC	O NAZIONALE/NATUR	RALE REGIONALE	-	
	AUTORIZZAZ	IONE ALLA RICE	RCA E RACCOLTA DI TARTU	JFI
	rilasciate	a ai sensi dell'ar	t. 4 della L.R. n. 8/2015	
VISTA la L.R. 23 m	arzo 2015 n. 8 art 4;			
Filiere Agroalimendella coltivazione, territorio della Relegge 17 maggio art. 4. Raccolta in VISTA l'istanza pree residente a alla ricerca e racc CONSIDERATO che del	ntari della Regione Pug , ricerca, raccolta, con egione Puglia. Applica 1991, n. 162 e della le aree naturali protette esentata in datain olta dei tartufi in aree e in applicazione della possibile concedere l' do dalal	glia avente ad ognservazione e consiste della legge gge 30 dicembre"; dal Sig e naturali protet a predetta L.R. ra'autorizzazione consiste validità dal	ggetto: "legge regionale 2 ommercializzazione dei ta ge 16 dicembre 1985, n. re 2004, n. 311, articolo 1 con la quale si chiede te; n. 8/2015 e della determi alla ricerca e raccolta dei t	a Sezione Competitività delle 23 marzo 2015, n. 8 Disciplina artufi freschi o conservati nel 752, come modificata dalla 1, comma 109 – Applicazione ail
	· ·	_	ncate ai comma 1 deil ari ella predetta L.R. n. 8/20	
		AUTO	RI77A	
		7.070	.,,	
•				in via
	e raccolta di tartufi ne alal	-	rese nell'ambito amminis	strativo di questo Parco per il
8/2015 e nel rispe	•	accolta di cui al	l'art. 15 della predetta leg	l dell'articolo 2 della L. R. n. ge regionale e deve avvenire
· ·	rizzazione ha carattero Controllo da narte di	-		sibita insieme al tesserino di

Data

Timbro e Firma

Si propone al Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di approvare quanto innanzi riportato che qui di seguito si intende come integralmente trascritto.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari (dott. Luigi Trotta)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

A.P. "Servizi al Territorio" (Dott. Francesco Matarrese)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Vista la proposta formulata dall' A.P. "Servizi al Territorio" della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;

Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva;

Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;

DETERMINA

di fare proprie le proposte dell'A.P. "Servizi al Territorio", riportate in narrativa, che qui di seguito si intendono come integralmente trascritte;

di approvare l'intesa come intervenuta nell'incontro del 05/10/2018 tra i rappresentanti dei Parchi nazionali e regionali e la struttura assessorile della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

di determinare il numero di permessi di ricerca e raccolta di tartufi rilasciabili nelle aree naturali protette dagli Enti Parco e dai parchi naturali regionali, in applicazione della L.R. n. 8/2015 art. 4, nel periodo dal 30 ottobre 2018 al 30 settembre 2019, nel seguente numero:

- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia permessi n. 70;
- Ente Parco Nazionale del Gargano permessi n. 50;
- Parchi naturali regionali permessi n. 30.

di disporre che per richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi nei territori degli Enti parco e dei parchi naturali regionali, per il periodo dal 30 ottobre 2018 al 30 settembre 2019, i richiedenti devono:

- presentare apposita istanza in bollo indirizzata al legale rappresentante del Parco secondo le modalità e lo schema come proposto dal Parco medesimo;
- allegare, all'istanza, apposita marca da bollo da applicare sull'autorizzazione da rilasciare;

essere in possesso del tesserino di raccolta conseguito a seguito di esami con esito positivo, rilasciato ai sensi della L.R. n. 8/2015;

di disporre che le autorizzazioni alla ricerca e raccolta nelle aree naturali protette siano redatte secondo un medesimo schema come di seguito riportato:

Bollo
PARCO NAZIONALE/NATURALE REGIONALE
AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA E RACCOLTA DI TARTUFI
rilasciata ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 8/2015
VISTA la L.R. 23 marzo 2015 n. 8 art 4;
VISTA la determinazione dirigenziale n del, esecutiva, del Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari della Regione Puglia avente ad oggetto: "legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 Disciplina
della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel
territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla
legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109 – Applicazione
art. 4. Raccolta in aree naturali protette";
VISTA l'istanza completa presentata in data
iln. residente ain viann. la quale si chiede il rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi in aree naturali protette;
CONSIDERATO che in applicazione della predetta L.R. n. 8/2015 e della determinazione dirigenziale n
del, esecutiva, è possibile concedere l'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi nel
territorio di questo parco per il periodo dalal;
CONSIDERATO che tale autorizzazione ha validità dal al ed è riferita al periodo
in cui è consentita la raccolta delle specie di tartufo elencate al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 8/2015 e
nel rispetto del calendario di raccolta di cui all'art. 15 della predetta L.R. n. 8/2015;
AUTORIZZA
Il sige residente a in via in via
nalla ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nell'ambito amministrativo di questo Parco per
il periodo dal;
La ricerca e raccolta è consentita per le specie di tartufo elencate al comma 1 dell'articolo 2 della L. R. n.
8/2015 e nel rispetto del calendario di raccolta di cui all'art. 15 della predetta legge regionale e deve avvenire
secondo le modalità come stabilite dalla medesima legge regionale.
La presente autorizzazione ha carattere strettamente personale e deve essere esibita insieme al tesserino di
raccolta in fase di controllo da parte di funzionari degli Enti a ciò preposti.
Data
Timbro e Firma

di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sull'URP;

di stabilire che ad avvenuta esecutività del provvedimento si adempirà agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgvo n. 33/2013.

Il presente atto, composto di n. 6 facciate, vistate e timbrate in ogni pagina, è stato redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

Il presente atto, composto di n. 6 facciate, timbrate e vidimate, è stato redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Due copie conformi all'originale saranno trasmesse al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria – per gli adempimenti contabili. Copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia alla sezione proponente.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari (dott. Luigi Trotta)